

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 49

Adunanza 20 novembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA CASSA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 31 DEL 27/09/2012 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 959 – 45287/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di La Cassa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., individuato come “Variante Generale 5” approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n.13-3817 del 8 maggio 2012;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 27 settembre 2012, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 19 ottobre 2012 (pervenuto il 23/10/2012), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal succitato settimo comma;  
(Prat. 079/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 867 abitanti al 1971, 936 abitanti al 1981, 1.056 abitanti al 1991, 1.328 abitanti al 2001 e 1.821 abitanti al 31 dicembre 2010, dato che conferma un andamento demografico 1971/2010 in incremento del 52,4%;
- superficie territoriale di 1.204 ettari, dei quali 37 di pianura, 841 di collina e 326 ettari di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia un paesaggio collinare con modesta acclività; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 761 ettari, che costituisce il 63% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 5 denominato “AMT - Venaria” di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2,

- quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.”;
- il PTC2 non lo inserisce nel “Sistema di diffusione urbana” individuato agli articoli 21-22-23 delle N.d.A.;
  - infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 18 e n. 181;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Torrente Ceronda e dalle acque pubbliche del Rio Bal e del Rio Rissalto;
    - è classificato sismico in Classe 3 dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 di recepimento della vigente normativa nazionale in materia;
  - tutela ambientale: una porzione del territorio comunale è interessata dal Biotopo “IT1110079” “La Mandria” e da un “Galassino” ai sensi del D.M. 1 agosto 1985;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 27 settembre 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, integra l'articolo 68 delle N.T.A. del Piano vigente, recependo il contenuto di una osservazione pervenuta da un privato in fase di “contro deduzioni” alle osservazioni avanzate dalla Regione Piemonte alla “Variante Generale n. 5” a seguito dell'avvenuta approvazione della citata Variante. La modifica introduce al comma 4 dell'articolo 68 le condizioni finalizzate a permettere in area “Agr I” il mantenimento di un'attività di apicoltura esistente.

La documentazione di Variante, costituita esclusivamente dall'atto amministrativo di adozione del Progetto Preliminare di Variante, segnala, sinteticamente la compatibilità dello stesso con i Piani sovracomunali e con il Piano di Zonizzazione Acustica. La Variante non riporta alcun riferimento al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/12/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 09/11/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di La Cassa, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 27 settembre 2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale sono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
  - a) la Variante in esame, costituita dall'atto di adozione della stessa, riportante il solo comma in variazione, priva di elaborati descrittivi e non sottoscritta da tecnico abilitato, non risponde ai requisiti formali e sostanziali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989 e n. 12/PET del 5 agosto 1998. Si ricorda, infatti, che la “variante parziale” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale. In particolare, non è opportuno adottare solo gli stralci (normativi o grafici) delle parti che si intendono modificare, poiché si impedisce, di fatto, una esauriente lettura della variante; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “variante strutturale” ed al suo più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
  - b) si ricorda, in generale, la necessità che gli elaborati di Variante al P.R.G.C. (*Relazione Illustrativa, Norme di Attuazione, eventuali allegati cartografici ecc. ...*),

siano sottoscritti dai soggetti interessati (Sindaco, Professionista incaricato, Responsabile del Procedimento, Segretario Generale) e riportino gli estremi dell'atto amministrativo di adozione, come previsto dalla Circolare del Presidente Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989. E' altresì necessario allegare il testo completo della norma vigente;

- c) in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si rammenta che la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e a livello regionale la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), secondo la quale le Varianti Parziali sono soggette a "Verifica". La deliberazione regionale citata, individua altresì, alcuni interventi esclusi dal processo di VAS; si ricorda all'Amministrazione Comunale, qualora la modifica proposta dalla Variante in oggetto rientri tra le *casistiche soggette ad esclusione*, è necessario che ... *le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... richi amino esplicitamente ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";
3. di trasmettere al Comune di La Cassa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta